

# **Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 2 marzo 1980**

del 20 novembre 1979

---

Fedeli e cari Confederati,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per il 2 marzo 1980 e, nei limiti di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
  - l'iniziativa popolare «per la separazione completa dello Stato e della Chiesa» (decreto federale del 23 marzo 1979, FF 1979 I 623);
  - il decreto federale del 22 giugno 1979 concernente il nuovo disciplinamento dell'approvvigionamento del Paese (FF 1979 II 401).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
- 21 La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11).
- 22 La legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 25 agosto 1976 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 30 agosto 1976 (FF 1976 III 1309).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
  - 31 *I testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
  - 32 *I processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati alla Centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna;*
  - 33 *I processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso;*
  - 34 *I risultati del vostro Cantone siano pubblicati il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione della possibilità di ricorso. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «Entro il termine di tre giorni, può essere presentato un ricorso al Governo cantonale, contro questa votazione popolare» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);*
  - 35 *Il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari;*

- 36 Le *schede siano conservate* fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però avete altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
- 5 Daremo ordine ai servizi delle telecomunicazioni dell'Azienda delle PTT di trasmettere, il più rapidamente possibile, le comunicazioni concernenti i risultati della votazione popolare. Vogliate pertanto incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designate nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere questi risultati, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi indicato, che, a sua volta, trasmetterà immediatamente alla Cancelleria federale, preferibilmente per telescrivente (33 330) o, se necessario, per telefono (031/61 37 12 o 031/61 37 18 per i risultati e 031/61 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso della telescrivente ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
- 6 Le comunicazioni telefoniche e telegrafiche, sia da parte delle autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti alle autorità cantonali, sia da parte di queste alla Cancelleria federale, sono esenti da tassa.

Profittiamo anche di questa occasione, fedeli e cari Confederati, per raccomandarvi con noi alla protezione divina.

20 novembre 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann

Il cancelliere della Confederazione, Huber

## **Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 2 marzo 1980 del 20 novembre 1979**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| In                  | Bundesblatt      |
| Dans                | Feuille fédérale |
| In                  | Foglio federale  |
| Jahr                | 1979             |
| Année               |                  |
| Anno                |                  |
| Band                | 3                |
| Volume              |                  |
| Volume              |                  |
| Heft                | 49               |
| Cahier              |                  |
| Numero              |                  |
| Geschäftsnummer     | ---              |
| Numéro d'affaire    |                  |
| Numero dell'oggetto |                  |
| Datum               | 11.12.1979       |
| Date                |                  |
| Data                |                  |
| Seite               | 979-980          |
| Page                |                  |
| Pagina              |                  |
| Ref. No             | 10 113 029       |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.